

Comune di Pietrasanta
Ufficio Elettorale

Elezioni amministrative 10 GIUGNO 2018

Normativa per le spese ed i finanziamenti della campagna elettorale di liste, partiti, movimenti e singoli candidati

Legge 10 dicembre 1993 n. 515 e s.m.i.

Legge 6 luglio 2012 n. 96 e s.m.i.

In vista delle prossime elezioni, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni in ordine al regime delle forme di finanziamento di liste, movimenti e partiti, delle spese elettorali, della trasparenza e controllo dei rendiconti.

Limiti delle spese elettorali dei candidati del partito, movimento, lista

I limiti di spesa per il Comune di Pietrasanta sono:

1. CANDIDATO SINDACO € 25.000,00 + € 1,00 per ogni elettore del Comune
2. CANDIDATO CONSIGLIERE € 5.000,00 + € 0,05 per ogni elettore del Comune
3. PARTITO, MOVIMENTO, LISTA € 1,00 per ogni elettore del Comune

Tipologia delle spese

(art 13 Legge 06 Luglio 2012 n. 96 e s.m.i., art. 11 Legge 10 dicembre 1993 n. 515 e s.m.i..)

Articolo 11

(Tipologia delle spese elettorali.)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da

considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Campagna

La legge del 6 luglio 2012 n. 96, all'art. 11, comma 3, facendo riferimento alla legge 515/93 art12, aggiunge quanto segue: "**il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei Comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione**"

Il MANDATARIO elettorale

(Legge 10/12/1993 n. 515 e Legge 23/02/1995 n. 43)

L'art. 7 comma 3 della L.515/93, richiamato dall'art.13 comma 6.a della L. 6 luglio 2012 n.96, dispone che **coloro che intendono candidarsi** (ad esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio) possono raccogliere fondi per il **finanziamento della propria campagna elettorale** esclusivamente per il tramite di un **MANDATARIO elettorale**. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di una candidato.

un candidato (sindaco o consigliere) = un mandatario

Il candidato (sindaco o consigliere) deve obbligatoriamente comunicare, il nominativo del MANDATARIO, al Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Firenze - Viale Alessandro Guidoni, 61 - Palazzo di Giustizia 50127 - Firenze.

Il comma 4 dell'art. 7 precisa l'attività del mandatario il quale:

a) registra analiticamente tutte le operazioni di raccolta di fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale del candidato, provenienti da persone fisiche, associazioni o persone giuridiche e quelle provenienti da soggetti diversi;

b) si avvale di un conto corrente (bancario o postale) dedicato in cui deve essere specificato che esso agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 7, **il mandatario controfirma** il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, **certificandone la veridicità** in relazione all'ammontare delle entrate trascritte.

Obblighi del candidato

(Legge 10/12/1993 n. 515 art. 7, Legge 06/07/2012 n. 96 art. 13)

Il responsabile unico delle spese elettorali è il candidato;

Il candidato sia eletto che non eletto deve obbligatoriamente sottoscrivere ed inviare al Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Firenze - Viale Alessandro Guidoni, 61 - Palazzo di Giustizia 50127 - Firenze - :

1. una dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza, con l'apposizione della formula "**sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero**" (art. 2, primo comma, numero 3, legge 5 luglio 1982 n.441);

2. Un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute.
3. Gli estratti completi, alla data di chiusura, del conto corrente bancario ed eventualmente conto corrente postale utilizzato.

Collegio regionale di garanzia elettorale

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale si occupa della verifica della documentazione riguardante le spese elettorali sostenute dai singoli candidati e dai partiti.

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha sede presso la **Corte d'Appello di Firenze -Viale Alessandro Guidoni, 61 - Palazzo di Giustizia 50127 - Firenze.**

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve dal candidato e dal mandatario le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati sono liberamente consultabili presso gli Uffici del Collegio.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

La dichiarazione e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

Sanzioni

L'art. 15 della legge 515/93 fissa le relative sanzioni.